

## **TI\_GERICHTE 52.2002.340 vom 7. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.340](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.340)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.340 du 7 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.340 del 7 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2003 52.2002.340 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2003 52.2002.340 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2003 52.2002.340

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.340 Lugano 7 febbraio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di \_\_\_\_\_, patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_, contro la risoluzione 20 agosto 2002 (n. 3919) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 31 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora; viste le risposte: - 18 settembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni; - 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che la cittadina russa \_\_\_\_\_ (1967) è entrata la prima volta in Svizzera nel novembre 1991, ottenendo successivi permessi di dimora di breve durata per lavorare come artista fino al 30 giugno 1992; che la ricorrente ha beneficiato di identici permessi per i medesimi motivi durante i seguenti periodi: 1° novembre 1993 - 31 agosto 1994, 1° aprile - 30 novembre 1997, 1° luglio 1998 - 28 febbraio 1999, 1° dicembre 1999 - 31 luglio 2000, 1° gennaio - 30 aprile 2001; che il 25 aprile 2001 la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo L in attesa di sposarsi con il cittadino italiano \_\_\_\_\_ (1936) titolare di un permesso di domicilio; che le nozze sono state celebrate il 4 luglio 2001 a Lugano; che, a seguito del matrimonio, \_\_\_\_\_ ha ottenuto un permesso di dimora valido fino al 3 luglio 2002; che il 25 marzo 2002 \_\_\_\_\_ ha promosso un'azione di divorzio dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, alla quale la moglie ha aderito; che il 15 aprile 2002 la ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale; che l'11 luglio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di \_\_\_\_\_ volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora in quanto essa non viveva più insieme al marito e le ha fissato un termine con scadenza il 31 agosto 2002 per lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS; 8 CEDU; 8 ODDS e 23 OLCF); che con sentenza 13 agosto 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio tra i coniugi \_\_\_\_\_, omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio da loro sottoscritta; che contro la menzionata sentenza di divorzio l'interessata ha introdotto un appello per ottenerne l'annullamento; che con giudizio 20

agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e ha respinto l'impugnativa contro di essa interposta da \_\_\_\_\_, ritenendo che fosse manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un permesso di soggiorno; che contro la predetta pronunzia governativa \_\_\_\_\_ si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS della durata di 5 anni; che l'interessata ha contestato di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per beneficiare di un permesso di dimora, rilevando che l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone conferisce il diritto al coniuge separato di un cittadino comunitario di ottenere un'autorizzazione di soggiorno; che l'insorgente ha chiesto inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito; che con decreto 16 dicembre 2002 la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha stralciato dai ruoli per desistenza l'appello inoltrato da \_\_\_\_\_; considerato, in diritto che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato (art. 3 PAm) è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS); che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto; che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio; che lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di siffatto permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii); che non esiste alcun trattato tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Russia - o della ex Unione Sovietica - dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo di un permesso di dimora in favore dell'insorgente; che nelle more della procedura la pronunzia del divorzio tra i coniugi \_\_\_\_\_ è cresciuta in giudicato; che l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo Allegato I (RS 0.142.112.681), non conferisce il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge divorziato di un cittadino di una parte contraente; che a seguito del divorzio la ricorrente non può prevalersi nemmeno di una norma di diritto federale al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora; che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività; che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto; che la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta, in quanto la procedura ricorsuale non presentava probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a LAg); che, tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti l'ALC; gli art. 1, 4, 5, 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 LAg; 3, 18, 28, 43, 47, 60 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr.

400.–, sono a carico della ricorrente. 3. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.